

*La governance*  
**dell'Unione economica e monetaria**  
**(UEM)**

## Indice

- **Introduzione**
- **Il quadro istituzionale di governo dell'UEM**
- **La politica monetaria**
- **La politica economica**
- **L'azione esterna dell'Eurozona**
- ***Focus* – Le soluzioni alla crisi del debito sovrano di alcuni Stati membri dell'Eurozona e la questione della tutela dei diritti fondamentali**
- **L'azione esterna dell'Eurozona**

# **Introduzione**


## La diffusione dell'*Euro*

### Art. 3, par. 4, TUE

«L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro».



- **Stati dell'Eurozona:** 19 Stati membri
- **Stati con deroga:** tramite lo SME 2 stabiliscono una parità fissa tra la moneta nazionale e l'euro in attesa di aderire all'Eurozona
- **Stati con status speciale:** Regno Unito e Danimarca, questi Stati hanno deciso di non aderire all'euro



## Procedura di adozione dell'Euro per gli Stati con deroga

### Art. 140 TFUE



- Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

- Le relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 130 e 131 nonché lo statuto del SEBC e della BCE, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:
  - ❑ il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi,
  - ❑ la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo,
  - ❑ il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del SME per almeno 2 anni, senza svalutazioni nei confronti dell'euro,
  - ❑ i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio.

- Previa consultazione del PE e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano i criteri per accedere all'euro e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.
- Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, in seno al Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro 6 mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio.
- Se si decide di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri la cui moneta è l'euro e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, fissa irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato.



## **Il recesso dalla Eurozona**

- In principio, la permanenza nell'UE sia di Stati che ancora non hanno i requisiti per far parte dell'euro (vedi art. 140 TFUE che disciplina la procedura di accesso all'euro per gli Stati con deroga) sia di Stati che, pur avendone i requisiti, non hanno la volontà politica di aderirvi (vedi Regno Unito e Danimarca che sono fuori dall'area euro indefinitamente in base, rispettivamente, ai Protocolli 15 e 16), dimostra che l'appartenenza all'UE non è **costituzionalmente** legata all'adesione alla moneta unica.
- Tuttavia, l'**art. 50 TUE** prevede la possibilità che uno Stato receda dall'UE, l'articolo nulla dice in merito al diritto di recesso dall'euro.



**Unica soluzione:**

**modifica dei trattati in base alla procedura ordinaria *ex art. 48 TUE***

## **Il quadro istituzionale di governo dell'UEM**

## **Trattati istitutivi**

- Consiglio europeo
- Consiglio ECOFIN / **Eurogruppo**  
Comitato economico e finanziario
- Commissione europea (Commissario per gli affari economici e monetari)
- **SEBC / BCE**
- Parlamento europeo

## **TSCG dell'UEM**

- **Vertice Euro**

### **Gruppo di lavoro Eurogruppo**

- *Conferenza interparlamentare sulla governance economico e finanziaria*

## **Eurogruppo**

(art. 137 TFUE e Protocollo n.14 sull'Eurogruppo)

- È la riunione informale dei ministri delle finanze degli Stati membri la cui moneta è l'euro. La Commissione partecipa alle riunioni [attraverso il Commissario europeo per gli affari economici e monetari]. La BCE è invitata a prendere parte alle riunioni [attraverso il Presidente della BCE].
- L'Eurogruppo elegge un **Presidente** per un periodo di due anni e mezzo a maggioranza.
- Le decisioni dell'Eurogruppo vengono adottate formalmente dal Consiglio ECOFIN.
- L'Eurogruppo preparerà inoltre le riunioni del Vertice Euro e ne assicurerà il seguito.

**N.B.** Le riunioni dell'Eurogruppo sono preparate dal “**Gruppo di lavoro Eurogruppo**”, presieduto da un presidente a tempo pieno con sede a Bruxelles.

## **Vertice Euro**

(art. 12 TSCG dell'UEM)

- **riunione periodica** cui partecipano i Capi di Stato o di governo della zona euro e il Presidente della Commissione. Tali riunioni si svolgono almeno due volte all'anno nei momenti chiave del ciclo annuale della *governance* economica e, se possibile, hanno luogo dopo le riunioni del Consiglio europeo. Se necessario il presidente del Vertice Euro può convocare riunioni supplementari.
- **Compiti:** i Vertici Euro definiscono gli *orientamenti strategici* per la condotta delle politiche economiche, per il miglioramento della competitività e per una maggiore convergenza nella zona euro.
- **Presidente del Vertice Euro:** sarà designato dai capi di Stato o di governo della zona euro nella stessa occasione in cui il Consiglio europeo elegge il suo presidente e per la stessa durata. Il presidente assicurerà la preparazione del Vertice Euro, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione. Il presidente sarà consultato sul programma di lavoro dell'Eurogruppo e può invitare il presidente di quest'ultimo a convocare una riunione dell'Eurogruppo in particolare per preparare i Vertici Euro o dare seguito ai relativi orientamenti.

## **Riunioni dei vertici istituzionali dell'Eurozona**

- Il Presidente del Vertice Euro, il Presidente della Commissione e il Presidente dell'Eurogruppo si riuniranno periodicamente, almeno una volta al mese. Il Presidente della BCE può essere invitato a partecipare. I presidenti delle autorità di vigilanza e il direttore generale del FESF e l'amministratore delegato del MES possono essere invitati in occasioni puntuali.

# Ruolo del Parlamento europeo

## Ruolo legislativo

- **Il PE, assieme al Consiglio, nel quadro della procedura legislativa ordinaria:** adotta regole specifiche per le modalità di sorveglianza multilaterale (art. 121, par. 6, TFUE); emenda determinati articoli dello statuto della BCE (art. 129, par. 3, TFUE); e stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica (art. 133 TFUE).
- **Il PE è consultato in merito alle seguenti questioni:** misure per l'introduzione delle monete metalliche da parte degli Stati membri (art. 128, par. 2, TFUE); accordi su tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi (art. 219, par. 1, TFUE); scelta dei paesi ammissibili all'adesione alla moneta unica nel 1999 e successivamente; nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE (art. 283, par. 2, TFUE e art. 11, punto 11.2, Statuto SEBC e BCE); modifiche delle disposizioni di voto in seno al Consiglio direttivo della BCE (art. 10, punto 10.2, Statuto SEBC e BCE); legislazione secondaria che dà attuazione alla procedura del «disavanzo eccessivo» di cui nel Patto di stabilità e crescita; modifiche dei poteri di vigilanza degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie conferiti alla BCE (art. 127, par. 6, TFUE); emenda determinati articoli dello Statuto SEBC e BCE (art. 129, par. 4, TFUE).
- **Il PE è informato in merito alle disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato economico e finanziario (art. 134, par. 3, TFUE).**

## Ruolo di supervisione


- **Nel quadro del TFUE**, la BCE trasmette al PE, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il Presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al PE, che può procedere su questa base a un dibattito generale (art. 284, par. 3, TFUE e art. 15, punto 15.3, Statuto della BCE). Il Presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del PE (art. 284, par. 3, co. 2).
- **Di propria iniziativa** il PE ha chiesto che i considerevoli poteri della BCE attribuiti dal trattato – ovvero la libertà di determinare la politica monetaria da perseguire – fossero controbilanciati da un controllo democratico (risoluzione del 18 giugno 1996). A tal fine, esso ha istituito un «**Dialogo monetario**»: almeno una volta per trimestre il Presidente della BCE o un altro membro del Consiglio direttivo rispondono, dinanzi alla Commissione per i problemi economici e monetari del PE, a domande sulle prospettive economiche e motivano la conduzione della politica monetaria nell'area dell'euro. Inoltre, il PE si esprime periodicamente nel quadro di una relazione d'iniziativa sulla relazione annuale della BCE.



- «**Dialogo economico**»: le commissioni competenti del PE possono invitare alle loro riunioni il Presidente del Consiglio, la Commissione, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente dell'Eurogruppo per discutere le loro decisioni o per chiedere loro di illustrare le rispettive attività nel contesto del Semestre europeo. Nel quadro di tale dialogo, il Parlamento può anche offrire a uno Stato membro che è oggetto di una decisione del Consiglio in base alla procedura per i disavanzi eccessivi o alla procedura per gli squilibri eccessivi la possibilità di partecipare a uno scambio di vedute.

## **Ruolo del PE e dei parlamenti nazionali** (art. 13 TSCG dell'UEM)

- il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l'organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni del PE e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente trattato.



*Conferenza interparlamentare  
sulla governance economico e finanziaria*

## **Sistema europeo delle banche centrali (SEBC)**

- È costituito dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea
- Il SEBC assolve attraverso la BCE i seguenti compiti:
  - definire e attuare la politica monetaria dell'UE,
  - svolgere le operazioni sui tassi di cambio,
  - detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri,
  - promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

## **Banca centrale europea (BCE)**

**L'art. 13 TUE definisce la Banca centrale europea una istituzione dell'UE.**

- La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'UE. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'UE. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio.
- La BCE viene consultata: a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'UE che rientri nelle sue competenze, e b) dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio.
- La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'UE competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

La Banca centrale europea opera attraverso i suoi tre organi decisionali:

- **Comitato esecutivo:** comprende il presidente della BCE, il vicepresidente e quattro altri membri, nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Il loro mandato dura otto anni e non è rinnovabile. Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi del Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Ha inoltre il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo ed è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.
- **Consiglio direttivo:** è il massimo organo decisionale della BCE. Composto da sei membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle banche centrali dell'area dell'euro, è presieduto dal presidente della BCE. Suo compito primario è definire la politica monetaria dell'area dell'euro, fissando in particolare i tassi d'interesse applicabili ai prestiti erogati dalla BCE alle banche commerciali.
- **Consiglio generale:** comprende il presidente della BCE, il vicepresidente e i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione. Il Consiglio generale concorre all'adempimento delle funzioni consultive e di coordinamento della BCE e, in particolare, ai preparativi necessari per il futuro allargamento dell'area dell'euro agli Stati con deroga.

# COMPITI FONDAMENTALI DELL'EUROSISTEMA



ORGANIZZAZIONE



Definire e attuare la  
**politica monetaria**



Detenere e gestire le  
**riserve ufficiali**  
degli Stati membri dell'UE  
partecipanti all'area dell'euro

Effettuare  
operazioni in valuta estera



Promuovere il regolare funzionamento dei  
sistemi di pagamento



# ALTRI COMPITI DELL'EUROSISTEMA



ORGANIZZAZIONE



Funzioni consultive

Raccolta e compilazione di statistiche



Cooperazione internazionale



Emissione delle banconote



Contributo alla vigilanza prudenziale e alla stabilità finanziaria

# **Politica monetaria**



### Art. 3 TUE

- La politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro è competenza esclusiva dell'UE

### Art. 127, par. 1, TFUE

- Obiettivo principale del SEBC è il **mantenimento della stabilità dei prezzi**
- Fatto salvo tale obiettivo, il SEBC sostiene le politiche economiche generali dell'UE conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza

# STABILITÀ DEI PREZZI: DEFINIZIONE



POLITICA MONETARIA

**Nell'ottobre 1998 il Consiglio direttivo afferma:**

“La stabilità dei prezzi è definita come un aumento sui dodici mesi dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) per l'area dell'euro inferiore al 2%.

La stabilità dei prezzi deve essere mantenuta su un orizzonte di medio termine.”

Il Consiglio direttivo si prefigge di **mantenere il tasso di inflazione su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio periodo.**



# **Politica economica**

- Art. 5, par. 1, TFUE: “Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche”.
- l'art. 5, par. 1, co. 2 , TFUE, afferma che “Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche”



- l'art. 136 TFUE prevede la possibilità da parte del Consiglio di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro al fine di “rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio” e di “elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza”.

**Le politiche economiche degli Stati membri e dell'UE implicano i seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.**

## **Le politiche economiche degli Stati sono oggetto di una sorveglianza multilaterale**



- Qualora si accerti le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'UE o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. Il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione.

### **Il ruolo del Parlamento europeo:**

- il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al PE i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del PE.
- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale.

## *Principali strumenti per il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio*

- **Patto di stabilità e crescita (1997)**

### **Strumenti introdotti per riformare la *governance* economica:**

- Introduzione del **Semestre europeo (2010)** per il coordinamento delle politiche economiche, volto a coordinare la procedura di controllo del rispetto dei parametri del Patto di Stabilità e Crescita con quella di analisi del coordinamento delle politiche economiche degli Stati Membri sulla base degli indirizzi di massima di cui all'art. 121 TFUE
- **Six Pack (2011):** composto da cinque regolamenti e una direttiva, volto a realizzare un maggiore coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri e un rafforzamento delle procedure per disavanzo eccessivo.
- **Two Pack (2013):** composto da due regolamenti volti a rafforzare ulteriormente gli strumenti di sorveglianza economica e di bilancio e di correzione dei disavanzi eccessivi per i paesi dell'eurozona

## **Punti critici del funzionamento dell'UEM**

- **Ad una politica monetaria comune non corrisponde una politica economica comune**
- **Ad un'autorità monetaria forte corrisponde un'autorità politica debole**



Riforme proposte:  
creazione di un “Ministro europeo delle finanze”

- **La forte dimensione economica e monetaria non è bilanciata da una forte politica sociale comune**



Effetti negativi sulle prestazioni sociali offerte ai cittadini e  
sull'effettività dei diritti sociali

*Focus*

**Le soluzioni alla crisi del debito sovrano  
di alcuni Stati membri dell'Eurozona e  
la questione della tutela dei diritti fondamentali**



## **L'Euro è una moneta senza Stato**

- La BCE stampa moneta ma la creazione di moneta è orientata a mantenere la stabilità dei prezzi *ex art. 127, par. 1, TFUE*
- La BCE e le Banche centrali nazionali non possono comprare direttamente titoli del debito pubblico degli Stati o concedere scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia agli Stati (art. 123, par. 1, TFUE)
- Gli Stati membri sono responsabili del loro debito; gli Stati non sono responsabili del debito contratto da ciascuno di loro (art. 125, par. 1, TFUE)

## Le prime misure adottate per reagire alla crisi del debito di alcuni Stati membri

- 6 maggio 2010 - **Interpretazione dell'art. 123, par. 1, TFUE**: la BCE, potendo operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo in base all'art. 18 dello Statuto SEBC e BCE, compra titoli del debito pubblico degli Stati sul mercato secondario (la misura viene comunque definita come avente carattere eccezionale e temporanea) => dal 2015 **piano del *Quantitative easing***: la BCE acquista titoli di Stato o altre obbligazioni sul mercato secondario e immette nuova moneta sul mercato (il programma terminato a fine 2018)
- 7 giugno 2010 - Fuori dal sistema UE, gli Stati membri dell'Eurozona creano il **Fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF)**. L'ESSF nasce come società a responsabilità limitata di diritto lussemburghese con un unico socio, il Granducato di Lussemburgo. Il 9 maggio 2010, la società stipula un accordo (**Efsf Framework Agreement**) con i 16 Stati della zona euro, i quali, secondo quanto previsto dallo statuto, assumono la posizione di soci, provvedendo alla sottoscrizione delle relative quote.

- 11 maggio 2010 - il regolamento UE 407/2010 istituisce il **Meccanismo di stabilizzazione finanziario (EFSM)**, in quanto si interpreta estensivamente l'art. 122, par. 2, TFUE (“Qualora uno Stato membro si trovi in gravi difficoltà o sia seriamente minacciato di gravi difficoltà a causa di calamità naturali o **di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo**, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria allo Stato membro interessato. Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa”)



**L'art. 122, par. 2, TFUE è inserito  
nel Titolo VIII, Capo I - Politica economica, TFUE**

*... Memoranda d'intesa Troika-Stato membro in crisi e tutela dei diritti fondamentali*

- Ordinanza del 7 marzo 2013, causa C- 128/12, *Sindicato dos Bancarios do Norte e altri*: la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE del *Tribunal do trabalho* di Porto (che aveva rilevato, nelle misure di riduzione dei salari del settore pubblico adottate dal governo portoghese, la violazione del principio di non discriminazione e della dignità del lavoratore ai sensi dell'art. 31 della Carta dei diritti) dichiarandosi incompetente. In questo caso effettivamente la “denuncia” del giudice portoghese era piuttosto debole, giacché i provvedimenti in questione erano stati adottati prima della sottoscrizione del *memorandum* d'intesa con la Commissione, ma la Corte ha ribadito, con ordinanza 26 giugno 2014, lo stesso principio anche nel successivo giudizio (C-264/12), imperniato sugli artt. 20, 21 e 31 della Carta, con la stessa motivazione (**inapplicabilità della Carta dei diritti alla disciplina interna degli Stati, ancorché in esecuzione dei memoranda d'intesa con la Troika**).

## Trattato MES

- 25 marzo 2011 - **Modifica, mediante procedura semplificata, dell'art. 136 TFUE, con l'inserimento di un nuovo par. 3:**

“Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”



**Trattato che stabilisce un Meccanismo europeo di stabilità (MES)**  
entrato in vigore l'8/10/2012 (assorbe EFSF e EFSM)

- I parametri macroeconomici e le relative condizionalità sono definiti a livello sovranazionale in un ambito decisionale molto ristretto (Commissione, BCE, Consiglio), il MES è privo di un meccanismo di controllo democratico diretto.

**L'opzione scartata:**

**creare EUROBOND = titoli di debito pubblico garantiti dalla BCE**

*... Trattato MES e rispetto dei diritti fondamentali*

**CGUE, Pringle, C-370/12, sentenza del 27 novembre 2012**

“178 Facendo riferimento ad un argomento sollevato dal ricorrente nel procedimento principale, il giudice del rinvio rileva che **l’istituzione del MES al di fuori dell’ordinamento giuridico dell’Unione rischia di avere l’effetto di sottrarre il MES dal campo di applicazione della Carta**. Esso chiede se l’istituzione del MES pregiudichi così l’articolo 47 della Carta, che garantisce a tutti una tutela giurisdizionale effettiva.

179 A tale riguardo, va ricordato che, **conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. In virtù del paragrafo 2 dello stesso articolo, la Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati**. Pertanto, la Corte è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze riconosciute a quest’ultima (...)


180 Orbene, va rilevato che **gli Stati membri non attuano il diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, allorché instaurano un meccanismo di stabilità come il MES per l'istituzione del quale, come risulta dal punto 105 della presente sentenza, i Trattati UE e FUE non attribuiscono alcuna competenza specifica all'Unione.**

181 Discende da quanto precede che **il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva non osta alla conclusione tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro di un accordo come il Trattato MES né alla sua ratifica da parte di questi ultimi**".



## TSCG dell'UEM (c.d. *Fiscal Compact*)


- 31 gennaio 2012 - Fuori dal sistema UE, gli Stati membri eccetto la Gran Bretagna, la Rep. Ceca e la Croazia, concludono il **Trattato sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* dell'Unione economica e monetaria** (entrato in vigore il 1° gennaio 2013)



- Affermazione della “regola del pareggio di bilancio”, che gli Stati contraenti sono obbligati a inserire nell’ordinamento interno
- Rafforzamento dell’impatto delle raccomandazioni adottate dalla Commissione nella procedura per i disavanzi eccessivi: vincolo per i paesi dell’UE a adottare (al momento del voto nel Consiglio) le proposte e le raccomandazioni della Commissione, a meno che la maggioranza qualificata di essi si opponga.
- Migliore coordinamento delle politiche economiche: i governi devono comunicare in anticipo i loro piani di emissione del debito pubblico alla Commissione e al Consiglio. Essi devono garantire che i loro piani per grandi riforme di politica economica previste siano discussi o coordinati in anticipo tra gli stessi.

## Operazioni definitive monetarie (OMT)

- 5-6 settembre 2012: il Consiglio direttivo della BCE adotta le decisioni sulle **Operazioni definitive monetarie (OMT)**, relative all'acquisto, sul mercato secondario, di titoli di stato di uno Stato in difficoltà, potenzialmente senza limite quantitativo, in cambio dell'applicazione di una condizionalità rigorosa connessa al rispetto dei programmi del Fondo europeo di stabilità finanziaria/del Meccanismo europeo di stabilità.



- CGUE, OMT, C- 62/14, sentenza del 16 giugno 2015: Gli articoli 119 TFUE, 123, par. 1, TFUE e 127, paragrafi 1 e 2, TFUE, nonché gli articoli da 17 a 24 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del SEBC e della BCE, devono essere interpretati nel senso che autorizzano il SEBC ad adottare un programma di acquisto di titoli di Stato sui mercati secondari come quello OMT.

## **L'azione esterna dell'Eurozona**

## **Rappresentanza esterna dell'Eurozona**

**ECB Executive Board member Willy Kiekens (Belgium), 2003:**

“When the EU Member States adopted a common currency, a common monetary and exchange rate policy, and the management of members' external reserves by the European System of Central Banks, and gave the European Community the exclusive right to regulate international flows of funds, they irrevocably transferred essential parts of their monetary sovereignty in the international legal order to the European Union. This action has made the European Union competent and responsible for complying with the most important commitments of its member states under the IMF's Articles of Agreement.”

## **Art. 138 TFUE**

“1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. (...)”

**N.B.** Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto

## **Un metodo pragmatico: rappresentanza differenziata a seconda dei fori internazionali**

### **Rappresentanza nel G7 finanze**

- Presidente della BCE e Presidente dell'Eurogruppo; la Commissione è invitata in relazione a specifici punti rilevanti delle sue competenze ai sensi dei Trattati

(Sono membri del G7 Francia, Germania, Italia, Regno Unito)

### **Rappresentanza nel G20:**

- a livello di riunioni di ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali: Presidente della BCE e Presidente di turno del Consiglio (qualora essa sia esercitata da uno Stato non membro del G20). La Commissione è rappresentata a livello tecnico.
- a livello di riunioni dei Capi di Stato e di Governo: Presidente del Consiglio europeo/Vertice Euro e Presidente della Commissione europea

(Sono membri del G20 Francia, Germania, Italia, Regno Unito)

### **Rappresentanza nel Fondo Monetario Internazionale:**

- la BCE ha lo *status* di osservatore al Consiglio di amministrazione e nel Comitato monetario e finanziario internazionale

(Sono membri del FMI tutti gli Stati dell'Eurozona e gli altri Stati dell'UE che non hanno adottato l'euro)

### **Rappresentanza al *Financial Stability Board*:**

- BCE e Commissione europea, ciascuna istituzione siede a titolo individuale e sono designate nella lista dei membri del FSB come due “organizzazioni internazionali” distinte

(Sono membri del FSB Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Spagna)

*... segue: Rappresentanza tecnica del SEBC e della BCE nel sistema monetario internazionale*

***Art. 6 dello Statuto SEBC e BCE***

La norma afferma, al par. 1, che “la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato” nell’ambito della cooperazione internazionale. Tale dispositivo, sostanzialmente si riferisce alla struttura con cui la BCE decide la sua rappresentanza nei fori internazionali.

Il par. 2 dichiara invece che “La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali”.

- L’art. 12, par. 5, dello Statuto afferma che “Il consiglio direttivo [della BCE] adotta le decisioni di cui all'articolo 6”.



*... le relazioni internazionali della BCE*

***Art. 23 Statuto SEBC e BCE***

La BCE e le banche centrali nazionali possono “stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali”

- Quest’ultima norma si riferisce a quelle relazioni tecniche che una banca centrale deve intrattenere a livello internazionale per condurre operazioni sui mercati finanziari

***Art. 5 Statuto SEBC e BCE***

un’ulteriore forma di cooperazione internazionale, a carattere tecnico, è quella in materia di raccolta di informazioni statistiche

## Relazioni monetarie internazionali

(art. 219 TFUE)

- Il Consiglio [ECOFIN], su raccomandazione della BCE o su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire a un consenso compatibile con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può concludere **accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute di Stati terzi**. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
- In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute di Stati terzi, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli **orientamenti generali di politica del cambio** nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.



**Ad oggi non si è fatto ricorso ad alcuna delle due procedure**

- In deroga all'art. 218 TFUE, qualora **accordi in materia di regime monetario o valutario** debbano essere negoziati dall'UE e con uno o più Stati terzi o organizzazioni internazionali, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che l'UE esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

**N.B.** Senza pregiudizio della competenza dell'UE e degli accordi dell'UE relativi all'UEM, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.

- **Accordi monetari con Stati terzi per l'introduzione dell'euro:** Città del Vaticano; San Marino; Principato di Monaco; Andorra
- **Accordi monetari conclusi con uno Stato membro per l'introduzione dell'euro in un Territorio (non parte dell'UE) sotto sovranità dello Stato membro:** Saint-Barthélemy